

Condizioni Generali di Fornitura

Rev.1 del 01/09/2025

- 1) Qualsiasi non conformità o difetto della fornitura sarà notificata per iscritto al fornitore al termine del procedimento di accettazione, oppure durante e/o dopo la lavorazione della fornitura medesima o durante il collaudo.
- 2) L'accettazione della fornitura verrà effettuata dal controllo qualità DELVA S.r.l., che avrà diritto di rifiutarla qualora non sia conforme ai requisiti dell'ordine, o non adatta allo scopo o nel caso di vizi o difetti. La fornitura rifiutata sarà respinta a rischio e spese del fornitore.
- 3) L'ordine non potrà essere ceduto dal fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di DELVA S.r.l.. Nel caso di processi speciali, il fornitore potrà proporre l'utilizzo di soli subfornitori esterni designati o approvati dal Cliente finale. Eventuale cessione della lavorazione a sub-sub-tier sarà autorizzata esclusivamente al sub-sub-tier preventivamente qualificato da DELVA S.r.l. L'approvazione della cessione da parte di DELVA S.r.l., non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dall'Ordine.
- 4) Il fornitore deve garantire la possibilità di effettuare, da parte del collaudo della DELVA S.r.l., ispezioni all'origine (source inspection); in ogni caso la DELVA S.r.l. si riserva di effettuare il controllo in accettazione delle parti/materiali.
- 5) Il fornitore prende atto e accetta che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata e, conseguentemente, non sarà pagata.
- 6) I prezzi indicati in ordine si intendono fissi fino al completamento della fornitura.
- 7) L'accesso allo stabilimento di materiali sarà consentito solo a fornitori autorizzati da DELVA S.r.l. e qualificati da DELVA S.r.l. I fornitori dovranno adeguarsi alle procedure di sicurezza vigenti in DELVA S.r.l.
- 8) Il fornitore deve notificare alla DELVA S.r.l. ogni non conformità riscontrata su processi, prodotti o servizi oggetto di fornitura per concordarne il trattamento e la gestione, incluso l'eventuale smaltimento. Nel caso di non conformità sospette o tali, rilevate dopo la consegna delle parti o dei servizi, il fornitore si impegna a informare DELVA S.r.l. dell'anomalia entro le 12 (dodici) ore successive al rilievo.
- 9) Il fornitore deve garantire l'invio delle schede tecniche e di sicurezza aggiornate dei materiali in ordine.
- 10) Per particolari soggetti a FAI, il fornitore deve eseguire e registrare ogni prova dell'evidenza dei controlli effettuati (test report, schede operative, piani di controllo, dati statistici), come richiesto dai manuali e dalle specifiche di qualità dei clienti trasmessi con ordine di acquisto. In caso di assenza di requisiti riportati su manuali e specifiche di qualità dei clienti e trasmessi con ordine di acquisto, il fornitore dovrà eseguire la first article inspection in conformità alla norma UNI EN 9102 "Serie aerospaziale - Sistemi per la qualità - Requisiti per il controllo del primo articolo" all'ultimo stato di revisione applicabile.
- 11) Il fornitore si impegna a mantenere le informazioni documentate e garantire la tracciabilità della documentazione per un periodo minimo di 10 anni a meno che non sia diversamente richiesto dall'ordine di acquisto e/o da documenti contenenti requisiti per la qualità, di DELVA S.r.l. o di Clienti di DELVA S.r.l., trasmessi con l'ordine di acquisto o dichiarati applicabili nello stesso.
- 12) Il fornitore deve garantire la non divulgazione di qualsiasi documento tecnico a terzi senza la preventiva autorizzazione della DELVA S.r.l..
- 13) Tutta la documentazione richiamata nel presente ordine deve essere utilizzata all'ultima revisione applicabile a meno di specifiche richieste da DELVA S.r.l..
- 14) Il fornitore non dovrà pubblicizzare l'ordine senza la preventiva approvazione scritta di DELVA S.r.l..
- 15) Per ragioni organizzative ns. interne, non saranno accettate consegne di materiali negli ultimi 3 gg. lavorativi di ogni mese di riferimento, salvo ns. specifica richiesta. Inoltre, in assenza di Vs. comunicazioni scritte, il presente ordine si ritiene accettato in tutte le sue condizioni. Ogni comunicazione scritta ricevuta dovrà essere a sua volta accettata, per iscritto, da DELVA S.r.l. al fine di essere ritenuta valida. In caso di assenza di accettazione scritta da parte di DELVA S.r.l. di eventuali comunicazioni ricevute, resterà valido l'ordine di acquisto con tutte le condizioni in esso riportate.
- 16) Nel caso di lavorazioni che richiedono particolari attitudini e competenze del personale occorrerà consegnare la documentazione che attesti il possesso delle competenze, comprese le evidenze delle eventuali qualifiche necessarie.
- 17) Nel caso in cui un Cliente richieda di effettuare attività di verifica o di validazione, il fornitore deve dare disponibilità ad effettuare tali controlli e consentire l'accesso alle aree interessate da parte di DELVA S.r.l., dei suoi clienti e delle autorità preposte.
- 18) Il fornitore deve informare l'organizzazione di modifiche ai processi, prodotti o servizi, comprese le modifiche dei metodi di produzione, delle apparecchiature di produzione, dei loro fornitori esterni o della località di produzione, e ottenere l'approvazione della DELVA S.r.l. prima della implementazione di tali modifiche.
- 19) Il fornitore deve garantire il diritto di accesso da parte dell'organizzazione, dei loro clienti e delle autorità alle aree applicabili delle infrastrutture e alle informazioni documentate applicabili, a qualsiasi livello della catena di fornitura.

- 20) Il fornitore deve garantire che non vengano utilizzate o fornite parti contraffatte tra cui, parti con falsa identificazione della marcatura e dell'etichettatura, grado, numero di serie, codice della data, documentazione o prestazioni.
- 21) Qualora l'oggetto di fornitura sia una parte aeronautica o comprenda parti aeronautiche, il fornitore deve garantire che non vengano utilizzate o fornite parti sospette di non essere approvate o non approvate. Con parte "sospetta di non essere approvata" si intende una parte aeronautica sospette di non rispettare i requisiti di certificazione o approvazione. Una parte è sospetta non approvata quando sussiste il ragionevole dubbio che non soddisfi i requisiti di parte approvata. Sussistono dubbi circa la sua rispondenza alle specifiche previste dal costruttore o alla sua provenienza e, pertanto, non è accettabile per l'impiego sull'aeromobile. Con parte non approvata si intende una parte che NON soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti: Correttamente progettata, Correttamente costruita, Correttamente mantenuta e Correttamente documentata
- 22) Il fornitore deve pianificare, implementare e controllare i processi necessari per garantire la sicurezza del prodotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto, per quanto appropriato per l'organizzazione ed il prodotto.
- 23) L'oggetto di fornitura deve essere sempre accompagnato dalla documentazione (es.: certificato di conformità, rapporto di prova, certificato di rilascio autorizzato etc.) richiesta dall'ordine di acquisto. L'assenza della documentazione di accompagnamento richiesta sarà considerata, a tutti gli effetti, come una non conformità.
- 24) Il fornitore deve garantire che il proprio personale sia al corrente del suo contributo alla conformità del prodotto o servizio fornito, del suo contributo alla sicurezza del prodotto, dell'importanza di un comportamento etico.
- 25) Le prestazioni del fornitore saranno sottoposte a monitoraggio continuo attraverso metodologie e con target obiettivi comunicati dal responsabile acquisti DELVA S.r.l. al personale di riferimento del fornitore. In ogni caso è fatta richiesta al fornitore, al fine di garantire elevati standard di "On Time delivery" ed "On Quality Delivery", di rispettare le date di consegna indicate nell'ordine di acquisto e garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnico/qualitativi richiesti.
- 26) Al fine di garantire i necessari standard qualitativi si richiede al fornitore di implementare un sistema di gestione per la qualità conforme al minimo allo standard UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità-Requisiti" e ad ogni altro requisito qualità richiesto dall'ordine di acquisto.
- 27) Ai sensi dell'art. 1457 c.c., i termini di consegna espressi nell'ordine sono da considerarsi essenziali e tassativi. Pertanto, eventuali anticipi o ritardi nella consegna dovranno essere preventivamente concordati per iscritto. In caso di mancato rispetto dei termini, il Fornitore accetta che DELVA S.R.L. abbia ogni diritto, incluso quello al risarcimento di tutti i danni, nonché il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore. In caso di ritardo nella consegna, DELVA S.R.L.:
- applicherà al Fornitore, per ogni giorno di ritardo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di consegna stabilita, una penale pari al 0,25% del valore dei materiali non consegnati, fino ad un importo massimo pari al 20% del valore complessivo, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Nel caso di superamento del predetto importo, DELVA S.R.L. avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito;
 - in ogni caso la DELVA S.R.L. potrà ritenere risolto di diritto l'Ordine di Acquisto e
 - commissionare la fornitura di quanto ordinato e non consegnato nei termini a terzi fornitori, anche al di fuori dei casi, modi e forme previsti dall'art. 1516 c.c., altresì addebitando al Fornitore i costi addizionali sostenuti per l'acquisto della fornitura da altre fonti, e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- L'applicazione della penale di cui al punto i) non esclude per la DELVA S.R.L. l'esercizio dei diritti di cui ai punti ii) e iii).
- È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.
- L'eventuale merce già ricevuta, quota parte dell'intera fornitura, resterà comunque di proprietà della DELVA S.R.L.